



CITTA' DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Provincia di Bergamo
Piazza della Vittoria, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 77 DEL 20-12-2023

ORIGINALE

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20. D.LGS. 19 AGOSTO 2016 NR. 175 E SS.MM.II.
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E PROVVEDIMENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, in Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza , seduta Pubblica

All'appello risultano:

ESPOSITO CRISTIANO	P	CUVA CLAUDIO	P
PIROLA DONATELLA	P	BELOTTI MICHELA	A
MARIANI MARIO	P	ARNOLDI ALICE	P
SALA LUCA ALESSANDRO	P	SEMPIO SARA GIOVANNA MARIA	P
DELLA VITE SUSANNA	A	PRESEZZI ROSSELLA	P
MAZZOLA VANNI PATRIZIO	P	COLONNA GIOVANNI EMANUELE	P
GALAZZI NICOLA	P		

Totali assenti **2** Totali presenti **11**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ESPOSITO CRISTIANO assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Capriate San Gervasio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 27/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Rilevato che il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2022 nr. 78 con riferimento alla situazione al 31.12.2021;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal Provvedimento di razionalizzazione riferito alla situazione risultante al 31.12.2022, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che al 31.12.2022 il Comune di Capriate San Gervasio risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

DIRETTE

- ATES 6,03%
- ECOISOLA Srl 23,92%
- FAR.COM. 4,91%
- HServizi Spa 5,614 % (posseduta nel 2018, dal 16.11.2019 non più gestore del ciclo idrico integrato - recesso con liquidazione pro quota a titolo oneroso del proprio valore residuo);
- UNIACQUE SPA 0,71% (posseduta nel 2018, dal 16.11.2019 gestore ufficiale del ciclo idrico integrato)

INDIRETTE:

- UNICA SERVIZI SPA 0,014%

Dato atto che il Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.12.2022 prevedeva la dismissione delle quote societarie di HServizi Spa in quanto la società non risultava più gestire alcun servizio per il comune e di conseguenza la dismissione delle quote della Società Unica Servizi Spa in quanto partecipazione indiretta della società tramite Hservizi Spa;

Vista la deliberazione del C.C. nr. 25 del 27/04/2023 con la quale veniva deliberato di affidare in concessione, per anni 10 (dieci), alla società Hservizi S.p.A. nella forma dell'in house providing la gestione e di manutenzione delle aree di sosta a pagamento del c.d. parcheggio autostrada;

Preso atto, pertanto, che a seguito dell'affidamento della gestione dei parcheggi vengono meno le ragioni per la dismissione delle quote societarie di HServizi e di conseguenza dell'indiretta UNICA Spa;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Provvedimento di razionalizzazione di cui agli allegati A), B) e C) che della presente deliberazione fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto altresì che il Comune di Capriate San Gervasio non ha propri rappresentanti presso le società partecipate, e che pertanto non si procede alla redazione di alcuna Rilevazione dei rappresentanti dell'Amministrazione presso Organi di Governo, Società od Enti;

Richiamato il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che stabilisce che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

Dato atto che:

1. la valutazione richiesta per i servizi in house coincide con la valutazione da effettuare in sede delle "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs. 201/2022;
2. la valutazione di cui all'art. 30 è un nuovo adempimento con cui gli enti locali si stanno confrontando per la prima volta, e che ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi che hanno portato ANCI alla redazione di un quaderno operativo soltanto di recente diramato alle amministrazioni locali;
3. è già stato individuato il perimetro della ricognizione ma sono ancora in corso le analisi per la redazione delle schede di valutazione dei singoli servizi.

Ritenuto, pertanto, di precisare che l'analisi delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alle società in house anche in relazione ai risultati conseguenti alla gestione verrà effettuata in sede di attuazione dell'adempimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, le cui risultanze si intendono richiamate per relationem alla presente deliberazione e seguiranno lo stesso iter procedimentale (approvazione da parte del Consiglio Comunale e invio alla Corte dei Conti).

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (allegato D);

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere di legittimità del Responsabile del I Settore Area AA.GG. ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di precisare che l'analisi delle ragioni che sul piano economico e della qualità dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alle società in house anche in relazione ai risultati conseguenti alla gestione verrà effettuata in sede di attuazione dell'adempimento di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, le cui risultanze si intendono richiamate per relationem alla presente deliberazione e seguiranno lo stesso iter procedimentale (approvazione da parte del Consiglio Comunale e invio alla Corte dei Conti).
3. di approvare il Censimento delle partecipazioni pubbliche (Allegato A), la revisione delle partecipazioni (allegato B – revisione periodica delle partecipazioni), e la Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione (Allegato C), che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Comune di Capriate San Gervasio non ha propri rappresentanti presso le società partecipate;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A (Piano di Revisione periodica);
7. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
8. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
9. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

ALLEGATI:

- Pareri di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del I Settore e di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- allegato A – Censimento delle partecipazioni pubbliche
- allegato B - Piano di Revisione periodica
- allegato C - Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione
- allegato D - parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta;

Sentito l'intervento del Sindaco che spiega i contenuti della proposta.

Sentito l'intervento del Consigliere Arnoldi che anticipa il voto favorevole del proprio gruppo ma vuole portare l'attenzione del Consiglio su una richiesta di approfondimento fatta in sede di

commissione urbanistica sulla compatibilità tra la nomina dell'Arch. Arnoldi Marcellino, direttore della Società Ecoisola e al contempo Presidente di due Commissioni permanenti: urbanistica e Crespi.

Sentito l'intervento del Sindaco che riferisce che su sollecitazione di un commissario è stato richiesto un parere al Segretario Comunale, che ha confermato l'assenza di incompatibilità. Il parere è stato formalmente trasmesso al Commissario.

Sentito l'intervento del Consigliere Colonna che chiede se non ci siano strade alternative alla gara per l'affidamento della farmacia ribadendo la qualità di servizio offerto da Farcom.

Sentita la replica del Sindaco che dettaglia quanto già illustrato.

Sentito l'intervento del Consigliere Prezezzi che dopo aver chiesto alcuni dettagli sull'articolazione della società chiede alcuni chiarimenti sull'affidamento in house dei parcheggi autostrada. Sentite le risposte del Sindaco e del Segretario Comunale.

Sentita la dichiarazione di astensione del Consigliere Colonna.

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CON VOTI

Favorevoli nr. 10

Astenuti nr. 1 (Consigliere Colonna)

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI

Favorevoli nr. 10

Astenuti nr 1 (Consigliere Colonna)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

ARCH. CRISTIANO ESPOSITO

Il Segretario Comunale

dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate